



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 176 – 30 GIUGNO 2021

Riunione del 23/06/2021

**83.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Atleta B. O. D. S.
- POLISPORTIVA FILOTTRANO PALLAVOLO SSDRL in persona del Presidente p.t.
- Sig. Renzo Gobbi n.q. di Presidente p.t. della POLISPORTIVA FILOTTRANO PALLAVOLO SSDRL

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò Componente - estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 47/20-21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- B. O. D. S.: *“in persona degli esercenti la potestà genitoriale, per aver preso parte, dal 22 al 26 giugno 2020, ad una serie di allenamenti con la Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdrl, pur in pendenza di valido vincolo di tesseramento con il Sodalizio Volley Young Osimo ed in difetto del consenso di quest'ultimo, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10, Statuto FIPAV; art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav”;*
- Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdrl: *“in persona del Presidente pro tempore, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 76, Reg. Giur. FIPAV, per aver consentito che l'atleta B. O. D. S. partecipasse dal 22 al 26 giugno 2020 ad una serie di allenamenti presso la propria struttura, in difetto del consenso del Sodalizio di appartenenza, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9, Statuto FIPAV; art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 2, RAT FIPAV; artt. 1 e 74, Reg. Giur. FIPAV; art. 1 e 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI;*



- Renzo Gobbi: *“n.q. di Presidente pro-tempore della Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdrl, in virtù di quanto previsto dall'art. 75, Regol. Giurisd. FIPAV, per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, art. 19 R.A.T., nonché degli artt. 1 e 74 Reg. Giur., consentito che l'atleta B. O. D. S. partecipasse dal 22 al 26 giugno 2020 ad una serie di allenamenti presso la propria struttura, in difetto del consenso del Sodalizio di appartenenza;*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza in videoconferenza del 23 Giugno 2021 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, risultava regolarmente collegato l'Avv. Paolo Strappini, quale difensore dell'atleta B. O. D. S., giusta nomina conferita in udienza dalla Sig.ra A. T. nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale dell'atleta minorenni B. O. D. S., anch'esse regolarmente video collegate; nessuno era presente per gli altri incolpati.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati;
- Preso atto delle deduzioni svolte in udienza dal legale dell'incolpata B. O. D. S. e delle conclusioni rassegnate;
- Udite le spontanee dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra A. T. nella qualità di esercente la potestà genitoriale dell'atleta B. O. D. S.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 13.01.2021 della Commissione Tesseramento Atleti alla Procura Federale Fipav, per quanto di competenza, contenente gli atti del giudizio instaurato dall'atleta B. O. D. S. per lo scioglimento del vincolo per giusta causa dal Volley Young Osimo, affinché potesse essere valutata l'eventuale responsabilità disciplinare dell'atleta in relazione alla partecipazione della stessa ad una serie di allenamenti, dal 22 al 26 giugno 2020, con la Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdrl, in mancanza della necessaria autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza Volley Young Osimo.

La Procura Federale, acquisiva la suddetta documentazione e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati sopra identificati, per aver



violato, l'atleta, il vincolo tesserativo con il sodalizio di appartenenza, nonché il sodalizio Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdl unitamente al suo Presidente, Sig. Renzo Gobbi, per aver consentito che l'atleta B. O. D. S. partecipasse dal 22 al 26 giugno 2020 ad una serie di allenamenti presso la propria struttura, in difetto del consenso del Sodalizio di appartenenza.

Pervenivano memorie difensive da parte degli incolpati dove, nella sostanza, tra le altre deduzioni svolte, non venivano comunque negati gli addebiti mossi nei loro confronti.

Da una parte, infatti, la Sig.ra A. T., nella qualità di genitore dell'atleta B. O. D. S., negava preliminarmente la sottoscrizione del modulo "F" di primo tesseramento, quale circostanza che veniva asseritamente confermata in epoca successiva all'instaurarsi del procedimento di scioglimento del vincolo innanzi alla CTA Fipav, che avrebbe consentito una revoca dell'omologa e non uno scioglimento oneroso del vincolo così come in effetti successivamente avvenuto. Contestava, pertanto, l'atleta, l'esistenza iniziale del vincolo e, nel merito, confermava la partecipazione al campus estivo organizzato dall'allenatore Massimo Bellano per conto del sodalizio Polisportiva Filottrano, giustificando tale partecipazione nel convincimento che tale ultimo sodalizio avesse già richiesto apposita autorizzazione al sodalizio di appartenenza Volley Young Osimo, in ragione dei buoni e pluriennali rapporti tra i predetti sodalizi.

Dall'altra parte, il sodalizio Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdl e il Sig. Renzo Gobbi, nella qualità di Presidente, confermavano nella memoria difensiva depositata di aver organizzato un camp estivo nel pieno rispetto delle disposizioni del protocollo Covid Fipav, ammettendo che la mancata richiesta di apposita autorizzazione per le atlete appartenenti ad altri sodalizi doveva ricondursi unicamente alla mancanza di esperienza nell'organizzazione di questi eventi, dandosi per scontato che le atlete partecipanti ad un camp avessero preventivamente richiesto l'autorizzazione al proprio Sodalizio di appartenenza.

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle ragioni che seguono.

Appare pacificamente ammesso e non contestato, infatti, anche sulla base delle deduzioni difensive svolte, che l'atleta B. O. D. S. abbia partecipato, dal 22 al 26 giugno 2020, ad un camp estivo organizzato dalla Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdl, nonostante il



regolare vincolo tesserativo all'epoca esistente con il sodalizio di appartenenza Volley Young Osimo ed in mancanza della necessaria autorizzazione alla partecipazione da parte di quest'ultimo sodalizio.

Le argomentazione difensive svolte dall'atleta in merito alla iniziale inesistenza del vincolo, a suo dire oggetto di successivo accertamento, non sono ritenute condivisibili da questo Tribunale atteso che appare indubbio che all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento (Giugno 2020) non risulta agli atti alcun documento idoneo o provvedimento che possa attestare, in qualche modo, l'invocata inesistenza o invalidità del vincolo che deve ritenersi, in quel momento storico, valido ed efficace.

Oltretutto, le vicende successive che hanno asseritamente inficiato la regolarità del vincolo non possono essere oggetto di esame in questa sede perché del tutto estranee all'odierno procedimento, potendo l'incolpata far valere eventualmente le proprie ragioni innanzi agli organi federali a ciò preposti, ivi comprese eventuali doglianze sul contenuto della decisione resa dalla CTA Fipav che non possono trovare automatico ingresso nella presente procedura.

Quel che rileva in questa sede, infatti, risulta essere la sussistenza e validità del vincolo dell'atleta con il sodalizio di appartenenza all'epoca della condotta contestata, potendosi confermare ciò anche in forza della successiva azione di scioglimento coattivo del vincolo intrapresa dall'atleta che ha così avvalorato la sua esistenza al fine di chiederne lo scioglimento e non per ragioni attinenti alla asserita mancata sottoscrizione dei moduli federali di tesseramento.

Fermo restando quanto sopra chiarito e precisato appare utile ribadire che per consolidato orientamento di questo Tribunale, la semplice partecipazione di un atleta a qualsiasi evento a carattere pallavolistico con un sodalizio diverso da quello di appartenenza, a prescindere dalla sua natura meramente ludica o dalle finalità non agonistiche eventualmente perseguite, senza la prescritta autorizzazione, integra in ogni caso la violazione della normativa federale sul vincolo tesserativo, rispetto alla quale gli atleti sono tenuti a svolgere in via esclusiva ogni qualsivoglia prestazione sportiva in favore del sodalizio di appartenenza.

In merito alla posizione del sodalizio Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdl unitamente al suo Presidente, Sig. Renzo Gobbi, non è in dubbio che gli stessi si siano resi responsabili della partecipazione dell'atleta B. O. D. S., dal 22 al 26 giugno 2020, ad un camp estivo organizzato dal suddetto sodalizio senza aver acquisito la preventiva e necessaria autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, in ragione e nel rispetto di ogni vincolo tesserativo, a prescindere, come sopra richiamato, dalla natura meramente ludica o dalle finalità non agonistiche eventualmente perseguite con l'evento in esame.



Le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio incolpato nelle memorie depositate, pur avendo fornito ulteriori chiarimenti in merito alla vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati è stata assunta, in ogni caso, in palese violazione delle norme sul vincolo tesserativo.

Per tali ragioni, accertata la responsabilità del Presidente, del sodalizio e dell'atleta in ordine alle violazioni ascritte, tenuto altresì conto delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento in esame e del comportamento da questi tenuto innanzi agli organi di giustizia federali, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione così come viene determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

delibera di infliggere a carico del Presidente del sodalizio Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdlr, Sig. Renzo Gobbi, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Delibera di infliggere a carico del sodalizio Polisportiva Filottrano Pallavolo ssdlr, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa pari ad €. 200,00 (duecento/00).

Delibera di infliggere a carico dell'atleta B. O. D. S. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno).

Roma, 30 Giugno 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 giugno 2021